



European Commission against Racism and Intolerance  
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance

CRI(2004)37  
Version italienne  
Italian version

**COMMISSIONE EUROPEA  
CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA**

**RACCOMANDAZIONE DI  
POLITICA GENERALE N° 9  
DELL'ECRI:**

**LA LOTTA CONTRO L'ANTISEMITISMO**

**ADOTTATA IL 25 GIUGNO 2004**

Strasburgo, 9 settembre 2004



COUNCIL OF EUROPE  
CONSEIL DE L'EUROPE

Secretariat of ECRI  
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs  
Council of Europe  
F - 67075 STRASBOURG Cedex  
Tel.: +33 (0) 3 88 41 29 64  
Fax: +33 (0) 3 88 41 39 87  
E-mail: [combat.racism@coe.int](mailto:combat.racism@coe.int)

Visitate il nostro sito: [www.coe.int/ecri](http://www.coe.int/ecri)

## **La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:**

Visto l'Articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo;

Visto il Protocollo N° 12 alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, che contiene una clausola generale di divieto della discriminazione;

Vista la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e ricordando che la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'esistenza di crimini contro l'umanità commessi sotto il regime nazional-socialista costituisce una delle forme più gravi di ingiuria razziale e di incitamento all'odio nei confronti degli Ebrei, e che la negazione di tali crimini contro l'umanità e la giustificazione della politica pro-nazista non possono godere della protezione prevista all'Articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo;

Considerando il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla cybercriminalità, relativo all'incriminazione di atti commessi con motivazioni razziste o xenofobe per mezzo di sistemi informatici;

Ricordando la Raccomandazione di politica generale N° 1 dell'ECRI relativa alla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, e la Raccomandazione di politica generale N° 2 dell'ECRI, sugli enti specializzati a livello nazionale nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza;

Ricordando inoltre la Raccomandazione di politica generale N° 7 dell'ECRI sulla legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale, contenente i punti chiave per l'adozione di misure giuridiche appropriate per combattere efficacemente il razzismo e la discriminazione razziale;

Considerando la Dichiarazione d'intenti sull'Antisemitismo nell'Europa odierna", adottata il 27 marzo 2000 dai partecipanti alla "Consultazione sull'antisemitismo nell'Europa odierna", riunita a Strasburgo dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa;

Considerando la Raccomandazione (2001) 15 del Comitato dei Ministri agli stati membri sull'insegnamento della storia nell'Europa del XXI secolo, approvata dai Ministri della Pubblica Istruzione nel corso del seminario ministeriale, svoltosi a Strasburgo nell'ottobre 2002;

Ricordando i principi contenuti nella Carta dei partiti politici europei per una società non razzista;

Considerando le conclusioni della Conferenza dell'OSCE sull'antisemitismo, svoltasi a Vienna il 19 e 20 giugno 2003, e a Berlino il 28 e 29 aprile 2004;

Ricordando le attività dell'Unione europea in materia di lotta al razzismo e alla discriminazione, e prendendo in considerazione le conclusioni del seminario organizzato a Bruxelles il 19 febbraio 2004 su "l'Europa contro l'antisemitismo, per un'Unione della diversità";

Ricordando che la sua storia conferisce all'Europa il dovere di memoria del passato, e le impone di restare vigilante e di lottare attivamente contro ogni manifestazione di razzismo, di xenofobia, di antisemitismo e di intolleranza;

Rendendo omaggio alla memoria delle vittime della persecuzione sistematica e dello sterminio degli Ebrei durante la Shoah, e delle altre vittime di politiche di persecuzione razzista e di sterminio durante la seconda guerra mondiale;

Rendendo omaggio agli Ebrei vittime di massacri e di persecuzioni sistematiche sotto i regimi totalitari dopo la seconda guerra mondiale, e alle altre vittime di tali politiche;

Sottolineando al riguardo che il Consiglio d'Europa è stato istituito con lo scopo preciso di difendere e promuovere dei valori comuni e giusti – e in particolare la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo – sui quali è stata ricostruita l'Europa dopo le atrocità della seconda guerra mondiale;

Ricordando che la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza costituisce il nucleo ed è parte integrante della protezione e della promozione dei diritti dell'uomo;

Profondamente convinta che la lotta all'antisemitismo, pur richiedendo provvedimenti che tengano conto della sua specificità, è un elemento integrante ed intrinseco della lotta al razzismo;

Sottolineando che l'antisemitismo è perdurato per secoli in tutta l'Europa;

Notando l'attuale intensificarsi dell'antisemitismo in molti paesi europei, e sottolineando che è inoltre contrassegnato da nuove forme di antisemitismo;

Constatando che tali manifestazioni hanno fatto spesso la loro comparsa immediatamente dopo il verificarsi di certi eventi contemporanei mondiali, quali la situazione nel Medio Oriente;

Sottolineando che tali manifestazioni non sono unicamente provocate da gruppi marginali o estremisti, ma stanno diventando fenomeni sempre più diffusi, ivi compreso nelle scuole, e che si avverte una crescente propensione a percepirli come fatti banali;

Osservando l'uso frequente di simboli dell'epoca nazista e di riferimenti alla Shoah nelle attuali manifestazioni di antisemitismo;

Sottolineando che tali manifestazioni nascono all'interno di vari gruppi sociali e di diversi settori della società;

Notando che le vittime del razzismo e dell'esclusione, in certe società europee, diventano talvolta esse stesse autori di atti di antisemitismo;

Constatando che, in certi paesi, l'antisemitismo, anche nelle sue nuove forme, continua ad essere incoraggiato, in modo aperto o velato, da certi partiti e leader politici, e non solo dai partiti estremistici, ma anche da certi partiti tradizionali;

Convinta che una risposta adeguata a tali fenomeni si possa trovare unicamente tramite gli sforzi congiunti di tutti gli attori delle società europee, ivi compresi i rappresentanti delle varie comunità, i responsabili religiosi, le organizzazioni della società civile e altri organi importanti;

Sottolineando che gli sforzi per combattere l'antisemitismo devono comprendere la piena ed effettiva applicazione delle disposizioni giuridiche in materia di razzismo e di discriminazione razziale nei confronti di tutti i colpevoli e a tutela di tutte le vittime, con un'attenzione particolare per le disposizioni contro l'incitamento alla violenza, all'odio e alla discriminazione razziale;

Convinta inoltre che tali sforzi debbano comprendere la promozione del dialogo e della cooperazione tra le varie componenti della società a livello locale e nazionale, compreso il dialogo e la cooperazione tra le varie comunità culturali, etniche e religiose;

Sottolineando con forza il ruolo dell'educazione per la promozione della tolleranza e del rispetto dei diritti dell'uomo, e di conseguenza per la lotta all'antisemitismo;

Raccomanda ai governi degli stati membri di:

- accordare un'alta priorità alla lotta contro l'antisemitismo, e di adottare tutti i provvedimenti necessari per combatterne tutte le manifestazioni, qualunque ne sia l'origine;
- accertarsi che le azioni tese a contrastare l'antisemitismo siano sempre condotte nell'ambito dei provvedimenti di lotta contro il razzismo;
- garantire che la lotta all'antisemitismo sia condotta a tutti i livelli amministrativi (nazionale, regionale, locale) e facilitare il coinvolgimento in tale sforzo del più vasto numero di attori appartenenti ai vari settori della società (politico, giuridico, economico, sociale, religioso, educativo);
- adottare una legislazione tesa a combattere l'antisemitismo, che tenga conto dei suggerimenti contenuti nella Raccomandazione di politica generale n° 7 dell'ECRI sulla legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale;
- garantire che la legislazione preveda che, per tutte le infrazioni penali, la motivazione razzista costituisca una circostanza aggravante, e che la motivazione antisemita sia compresa tra le circostanze aggravanti;
- vigilare affinché il diritto penale, nell'ambito della lotta al razzismo, contenga disposizioni in materia di antisemitismo e definisca come reato penale i seguenti atti antisemiti, se commessi intenzionalmente:
  - a. incitamento pubblico alla violenza, all'odio o alla discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone in ragione della loro identità o della loro origine ebraica;
  - b. ingiuria o diffamazione pubblica nei confronti di una persona o di un gruppo di persone in relazione alla loro identità o alla loro origine ebraica reale o presunta;
  - c. minacce proferite contro una persona o un gruppo di persone in ragione della loro identità o della loro origine ebraica reale o presunta;
  - d. espressione pubblica, a scopo antisemita, di un'ideologia mirante a ingiuriare o a denigrare un gruppo di persone a causa della loro identità o della loro origine ebraica;
  - e. espressione pubblica di negazionismo, minimizzazione, approvazione o giustificazione della Shoah;
  - f. espressione pubblica di negazionismo, minimizzazione, approvazione o giustificazione, a scopi antisemiti, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra commessi contro persone o gruppi di persone a causa della loro identità o della loro origine ebraica;
  - g. divulgazione o messa a disposizione del pubblico, produzione o conservazione a fini di diffusione o di distribuzione al pubblico, a scopo antisemita, di scritti, immagini o di qualsiasi altro materiale contenente rappresentazioni delle manifestazioni di idee e teorie indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f);

- h. violazione o profanazione, a scopo antisemita, di proprietà o di monumenti ebraici;
  - i. creazione o direzione di un gruppo che promuove l'antisemitismo; sostegno a tale gruppo (quale per esempio versare contributi finanziari al gruppo, fornire altri aiuti materiali, produrre, oppure ottenere dei documenti); partecipazione ad attività con l'intento di contribuire a commettere le infrazioni menzionate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h);
- accertarsi che il diritto penale preveda il reato di antisemitismo commesso via internet, sulle reti televisive satellitari, e mediante altri mezzi moderni di informazione e di comunicazione;
  - accertarsi che la legislazione preveda l'obbligo di abolire i finanziamenti pubblici per le organizzazioni che promuovono l'antisemitismo, compreso nel caso di partiti politici;
  - accertarsi che la legislazione preveda la possibilità di sciogliere le organizzazioni che promuovono l'antisemitismo;
  - adottare i provvedimenti necessari per garantire che la legislazione destinata a prevenire e a punire l'antisemitismo venga effettivamente applicata;
  - proporre una formazione mirata per le persone che operano a tutti i livelli del sistema giuridico penale (la polizia, i magistrati della procura, i giudici), al fine di accrescere le loro conoscenze sui reati di antisemitismo e sul modo di perseguirli effettivamente;
  - adottare misure per incoraggiare le vittime di episodi antisemiti a denunciarli e istituire un sistema efficace di raccolta dati per procedere a un controllo accurato del seguito dato a tali denunce;
  - creare e sostenere il funzionamento di un organo indipendente specializzato, sulla base delle disposizioni definite nella Raccomandazione di politica generale N° 2 dell'ECRI sugli enti specializzati a livello nazionale nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, e vigilare affinché le attività svolte dal suddetto ente coprano tutte le forme di antisemitismo;
  - introdurre a tutti i livelli dei programmi scolastici e in modo integrato l'educazione contro il razzismo, prevedendo dei contenuti atti a sensibilizzare all'antisemitismo, alle sue manifestazioni nel corso dei secoli e alla necessità di lottare contro le sue varie forme, accertandosi che gli insegnanti dispongano dell'informazione necessaria;
  - promuovere l'apprendimento della storia degli Ebrei e del contributo positivo che delle personalità, delle comunità ebraiche e la cultura ebraica hanno fornito alle società europee;
  - promuovere nelle scuole l'insegnamento di quello che fu la Shoah, e dei meccanismi che l'hanno provocata, e accertarsi che gli insegnanti dispongano della formazione adeguata per trattare questo tema, in modo da far riflettere i bambini anche sui pericoli attuali e sul modo di prevenire il verificarsi di tali episodi;

- promuovere lo studio e la ricerca sui massacri e le persecuzioni sistematiche di cui furono vittime gli Ebrei e altre persone sotto i regimi totalitari dopo la seconda guerra mondiale;
- qualora si verificano episodi antisemiti in ambito scolastico, vigilare, utilizzando formazioni e documentazioni, affinché i direttori degli istituti scolastici, gli insegnanti e gli altri membri del personale siano adeguatamente preparati per reagire a tali problemi in modo efficace;
- incoraggiare i dibattiti tra i professionisti dei media sul loro ruolo nella lotta all'antisemitismo e sulla responsabilità particolare della loro professione in questo campo, poiché hanno il compito di cercare di presentare un resoconto degli eventi mondiali in modo da evitare di alimentare i pregiudizi;
- sostenere il ruolo positivo che possono svolgere i media per promuovere il rispetto reciproco e combattere gli stereotipi e i pregiudizi antisemiti;
- sostenere e incoraggiare dei progetti di ricerca e di monitoraggio indipendenti sulle manifestazioni di antisemitismo;
- sostenere le attività delle organizzazioni non governative, e il loro ruolo rilevante nella lotta all'antisemitismo e nella promozione del riconoscimento della diversità, oltre che nello sviluppo del dialogo e di azioni comuni contro il razzismo tra varie comunità culturali, etniche e religiose;
- adottare i provvedimenti necessari per vigilare affinché sia pienamente garantita la libertà religiosa, e affinché le istituzioni pubbliche nelle loro pratiche quotidiane prevedano una ragionevole soddisfazione delle esigenze culturali e di altra natura;
- sostenere il dialogo tra le diverse comunità religiose a livello locale e nazionale, per combattere gli stereotipi e i pregiudizi razzisti, anche mediante il finanziamento e l'istituzione di forum ufficiali per un dialogo interreligioso;
- accertarsi che i leader religiosi ad ogni livello evitino di fomentare l'antisemitismo, e incoraggiarli ad assumersi la responsabilità per gli insegnamenti che vengono diffusi a livello locale;
- incoraggiare gli esponenti politici e gli opinionisti a prendere posizione, pubblicamente e decisamente, contro l'antisemitismo, condannandone in ogni occasione le varie manifestazioni, ivi comprese tutte le sue forme attuali, e dichiarando con fermezza che l'antisemitismo non sarà tollerato.

## **IL CONSIGLIO D'EUROPA**

*Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione politica fondata il 5 maggio 1949 da dieci paesi europei, determinati a promuovere una più stretta unione tra di loro. Conta attualmente 47 Stati europei membri.<sup>1</sup>*

*Obiettivi principali dell'Organizzazione sono la promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo e del primato del diritto e la definizione di risposte comuni alle sfide di natura politica, sociale, culturale e giuridica che si pongono ai suoi Stati membri. Dal 1989, ha integrato la maggior parte dei paesi dell'Europa centrale e orientale e li ha sostenuti nei loro sforzi per applicare e consolidare le loro riforme politiche, giuridiche e amministrative.*

*La sede permanente del Consiglio d'Europa è a Strasburgo (Francia). Conformemente al suo statuto, dispone di due organi istituzionali: il Comitato dei Ministri e l'Assemblea parlamentare. Il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa rappresenta gli enti e le autonomie territoriali dei suoi stati membri.*

*La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è l'organo giudiziario competente per pronunciarsi sui ricorsi presentati contro uno Stato da singoli individui, associazioni o da altri Stati contraenti, in caso di violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.*

## **COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA**

*La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) è un organo di controllo istituito dal primo Vertice dei capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa. La decisione di creare l'ECRI è contenuta nella Dichiarazione di Vienna, adottata in occasione del primo Vertice, il 9 ottobre 1993. La Conferenza europea contro il razzismo, svoltasi a Strasburgo nell'ottobre 2000, ha invitato a rafforzare le attività dell'ECRI. Il 13 giugno 2002, il Comitato dei Ministri ha adottato un nuovo statuto per l'ECRI, che ne consolida le competenze e il ruolo di organo di monitoraggio indipendente per i diritti dell'uomo in relazione a questioni legate al razzismo e alla discriminazione razziale.*

*I membri dell'ECRI sono esperti indipendenti designati a titolo personale. L'ECRI si propone di combattere il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza a livello della grande Europa, con lo scopo di tutelare i diritti dell'uomo. Le sue attività riguardano tutte le misure necessarie per combattere la violenza, la discriminazione e i pregiudizi cui sono esposte persone o gruppi di persone, in particolare per motivi di razza, colore, lingua, religione, nazionalità e origine nazionale o etnica.*

*Il programma di attività dell'ECRI comprende tre aspetti: l'approccio e l'esame paese per paese; studi su temi generali, attività condotte in collaborazione con la società civile.*

*Per ulteriori informazioni riguardanti l'ECRI e le sue attività, si prega di rivolgersi al:*

*Segretariato della Commissione europea  
contro il razzismo e l'intolleranza  
Consiglio d'Europa  
F-67075 Strasburgo cedex  
Tel: +33 (0)3 88 41 29 64 - Fax: +33 (0)3 88 41 39 87  
E-mail: [combat.racism@coe.int](mailto:combat.racism@coe.int)  
Sito internet: [www.coe.int/ecri](http://www.coe.int/ecri)*

---

<sup>1</sup> Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione di Russia, San Marino, Serbia, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, "ex Repubblica Jugoslava di Macedonia", Turchia, Ucraina, Regno Unito.





